

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3806 del 10/07/2024
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RMP RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3. Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3969 del 10/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Via Palazzina n. 3**. Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Forlì, Via Palazzina n. 3**;
- con documentazione acquisita ai PG n. 168489-168611 del 05.10.2023, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - riavvio dell'attività produttiva dell'impianto di betonaggio presente nel sito, nel quale verranno utilizzate esclusivamente materie prime ed End of Waste prodotti nell'adiacente impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto della connessione funzionale fra i due impianti. L'impianto di betonaggio non si configura pertanto come impianto di recupero rifiuti;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 178847 del 20.10.2023;
- la nota acquisita al PG n. 184425 del 30.10.2023, con cui la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** ha trasmesso integrazioni volontarie in materia acustica;
- la nota PG n. 187181 del 03.11.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 21.12.2023, successivamente posticipata, con nota PG n. 213169 del 15.12.2023, per sopraggiunti impedimenti, al giorno 09.01.2024;
- la nota PG n. 193992 del 15.11.2023 con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, scarichi reflui domestici e impatto acustico;
- la nota acquisita al PG n. 199295 del 23.11.2023, con cui la Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane ha trasmesso il proprio parere, da cui risulta che nonostante la vicinanza al SIC IT 4080009 "Selva di Ladino, Fiume Montone e Terra del Sole" l'intervento proposto è tale da non richiedere l'effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 09.01.2024, dalla quale è emerso che:

- la modifica sostanziale di cui in oggetto non riguarda la gestione dei rifiuti e pertanto non viene richiesto l'adeguamento al D.M. 152/22;
- vista la dichiarazione della ditta in merito all'invarianza di quanto già autorizzato, l'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali conferma quanto indicato negli allegati C e C1 vigenti relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- vista la dichiarazione della ditta in merito all'invarianza di quanto già autorizzato e quanto espresso dal Distretto Territoriale di Arpae, il Comune di Forlì considera valido quanto già indicato negli allegati D e D1 vigenti relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
- è necessario integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 4277 del 11.01.2024 con cui il Distretto Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della Conferenza del 09.01.2024;

Atteso che, con nota PG n. 9045 del 17.01.2024, è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 09.01.2024 e contestualmente è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione indicata nel verbale, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Tenuto conto della nota acquisita al PG n. 22744 del 06.02.2024, con la quale la ditta ha inoltrato documentazione relativa ai filtri depolveratori a manica;

Considerato che, in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 09.01.2024, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PG n. 29160 del 14.02.2024;

Vista la nota, acquisita al PG n. 29391 del 15.02.2024, con cui la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, con la quale chiede di poter inserire all'interno del procedimento in corso, la sostituzione del trituratore TEM modello FTR 1500 MC (utilizzato nel ciclo produttivo M2 e nel sottociclo D2) con un trituratore FRANZOI modello CE MAKO TRI1611 per motivi di obsolescenza.

Tenuto conto che, con nota Arpae PG n. 37947 del 27.02.2024, è stato comunicato quanto segue:

“Considerato che nella vostra richiesta acquisita al PG n. 29391 del 15-02-2024, in merito alla sostituzione per obsolescenza del trituratore mobile FTR 1500 MC con un altro modello, FRANZOI modello CE MAKO TRI1611, non sono stati forniti elementi che permettano di valutare l'iter corretto, si informa che in via generale qualora il macchinario sia analogo al precedente per tipologia (mobile), caratteristiche, potenza, rumorosità e utilizzo, la richiesta di sostituzione potrà essere inserita nel procedimento di modifica in corso, motivandone la necessità e allegando le specifiche tecniche dello stesso. In caso contrario dovranno essere preventivamente espletate le procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VAP/screening).”;

Vista la nota acquisita in data 07.03.2024, PG n. 44570 del 07.03.2024, con cui la ditta ha esplicitato le motivazioni della necessità di sostituzione dell'attuale trituratore e trasmesso, tra l'altro, le caratteristiche del nuovo trituratore mobile, una scheda comparativa dei parametri caratteristici delle due macchine, specifica dichiarazione di tecnico competente in acustica;

Tenuto conto che con note PG n. 46740 del 11.03.2024 e PG n. 81475 del 03.05.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione ricevuta e contestualmente con la nota PG n. 46740 del 11.03.2024 è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 15.05.2024;

Dato atto che la Conferenza nella seduta del 15.05.2024:

- in merito alla richiesta di sostituzione del trituratore, vista la documentazione trasmessa dalla ditta, acquisita da Arpae al PG n. 44570 del 07.03.2024, ha ritenuto possibile inserire la sostituzione del macchinario all'interno del procedimento in corso in quanto analogo al precedente, senza l'espletamento delle procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VAP/Screening), chiedendo di aggiornare le planimetrie e il manuale operativo con i riferimenti al nuovo trituratore;
- su richiesta avanzata dal Comune, ha deciso di sospendere la seduta, aggiornando i lavori a seguito dell'effettuazione degli approfondimenti necessari da parte del Comune per esprimere il parere di competenza in merito alla conformità urbanistica e ha chiesto inoltre alla ditta di trasmettere la documentazione suddetta;

Viste:

- la nota PG n. 98848 del 30.05.2024, con cui è stato trasmesso il verbale della seduta del 15.05.2024 e richiesto alla ditta la trasmissione della documentazione aggiornata richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 15.05.2024;
- la nota PG n. 99957 del 30.05.2024 con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 06.06.2024;
- la nota acquisita al PG n. 101369 del 03.06.2024, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione aggiornata richiesta nella seduta della Conferenza del 15.05.2024, trasmessa agli Enti interessati con nota PG n. 102533 del 04.06.2024;
- la nota PG n. 104146 del 06.06.2024 con cui il Comune di Forlì, per la seduta della Conferenza del 06.06.2024, trasmette i seguenti pareri di competenza:
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'Allegato E del presente atto;
 - parere di competenza in merito alla conformità urbanistica da cui risulta in particolare quanto segue:

“... Dato atto che i commi 3 et 4 del richiamato art. 65 contengono limiti e prescrizioni per l'utilizzo della stessa area, che devono essere rispettati nell'esercizio dell'attività e che si riportano di seguito testualmente, anche ai fini di una puntuale verifica sotto il profilo ambientale in seno alla Conferenza di servizi appositamente indetta:

[...]

4. Per l'area D6 individuata nella P27 con apposita simbologia (27) è ammessa l'attività di betonaggio così come risultante dallo stato di fatto autorizzato dall' Amministrazione provinciale nell'ambito del regime dei rifiuti, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità e operatività dell'impianto ivi definite, in particolare con riferimento a:

- *potenzialità massima dell'impianto di betonaggio pari a 31.500 mc/anno;*
- *connessione funzionale nei termini delle autorizzazioni già rilasciate;*
- *rispetto delle condizioni di temporaneità e di dismissione dell'impianto di betonaggio, nonché di ripristino del sito, in forza della natura autorizzatoria dei due regimi settoriali di provenienza ed appartenenza;*
- *valgono inoltre le prescrizioni riportate nel documento di Valsat (ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e nello studio di incidenza ambientale (DPR 357/97) allegati alla Delibera C.C. n. 1 del 19/1/2016.*

Tutto ciò premesso e considerato

SI ATTESTA

la compatibilità urbanistica, alla data odierna, delle attività indicate nell'istanza in oggetto sull'area D6 di RUE, fermo restando il rispetto del citato art. 65 del RUE, ed in particolare dei commi 3 e 4 sopra riportati.

Inteso che:

a) per potenzialità massima dell'impianto si intende la quantità massima di CLS/misto cementato in uscita pari a 31.500 mc/anno, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito, nel rispetto della tabella allegata sotto la lettera A alla determinazione Arpae di autorizzazione n. 782 del 17/12/2007;

b) per connessione funzionale si intende l'asservimento dell'impianto di betonaggio all'impianto di recupero rifiuti presente nel medesimo sito, e pertanto l'impianto di betonaggio potrà lavorare esclusivamente materie prime provenienti dalla lavorazione dell'impianto rifiuti (end of waste o inerti).”;

Visti gli esiti della seduta del 06.06.2024, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alle modifiche all'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, relativa al riavvio dell'attività produttiva dell'impianto di betonaggio e alla sostituzione del trituratore mobile, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva la trasmissione delle tabelle 2 e 3 della Scheda C delle emissioni in atmosfera modificate in conformità alle disposizioni dell'art. 65 del RUE (quantità massima di CLS/misto cementato in uscita pari a 31.500 mc/anno, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito);

Dato atto che la modifica alla gestione dei rifiuti consiste esclusivamente nella sostituzione di un macchinario con un altro simile e che pertanto nella suddetta seduta è stato confermato quanto riportato nel verbale del 09.01.2024 in merito alla non necessità di richiedere l'adeguamento al D.M. 152/22 nell'ambito del procedimento in oggetto, fermo restando l'obbligo di adeguamento entro il termine previsto dal decreto stesso per gli impianti esistenti;

Tenuto conto delle conclusioni istruttorie fornite durante la seduta della Conferenza del 06.06.2024 dalla Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, di seguito riportate:

- Il riavvio dell'attività di betonaggio non comporta l'attivazione di nuovi scarichi o modifica dello scarico esistente, in quanto l'area sottoposta a dilavamento meteorico, attualmente autorizzata, è già comprensiva dell'area su cui insiste l'attività di betonaggio, pertanto si confermano tutti i contenuti e prescrizioni di cui all'Allegato C dell'Autorizzazione vigente. Si rende solo necessario procedere all'aggiornamento della Tavola n. 3, comprensiva dello schema fognario dello scarico (Allegato C1 dell'Autorizzazione vigente), con la nuova Tavola n. 3, così come revisionata e ripresentata in sede di istanza.
- Conseguentemente, ogni riferimento alla Tavola n. 3 recante ad oggetto "Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo", comprensiva dello schema fognario, datata Maggio 2022, in scala 1:500 e a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti di Arpae in data 15.06.2022, PG n. 99206, che costituisce Allegato C1 dell'Autorizzazione vigente, deve intendersi sostituito con la Tavola n. 3 recante ad oggetto "Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo", comprensiva dello schema fognario, datata Maggio 2024, in scala 1:500 e a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti di Arpae in data 31.05.2024, PG n. 101369, Tavola che pertanto dovrà costituire il nuovo Allegato C1 dell'Autorizzazione vigente.

Acquisita al PG n. 107331 dell'11.06.2024 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti, scarico reflui domestici e impatto acustico, resa dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 15.05.2024;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 114573 del 21.06.2024 con cui la ditta trasmette specifica documentazione in riscontro agli esiti della seduta della Conferenza del 15.05.2024;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 27.06.2024;

Vista la nota PG n. 119448 del 28.06.2024, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 06.06.2024 e la documentazione acquisita al PG n. 114573 del 21.06.2024 sono stati inviati alla ditta e agli Enti partecipanti;

Evidenziato che nella medesima nota è stato precisato che tale documentazione, pur non ricomprendendo esplicitamente le tabelle 2 e 3 della Scheda C aggiornate, riporta i quantitativi di materie prime e additivi necessari a produrre 1 mc di CLS/misto cementato e le modalità di registrazione dei quantitativi prodotti e pertanto è stata valutata comunque rispondente a quanto richiesto, visto che nel presente atto viene stabilita la prescrizione relativa alla quantità massima di prodotto in uscita;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 168489 del 05.10.2023

- Dichiarazioni di insussistenza di variazioni delle caratteristiche dell'impianto
- Certificato UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato dal Quaser Certificazioni S.r.l. in data 06.10.2022, avente validità fino al 05.10.2025

Documentazione acquisita al PG n. 168611 del 05.10.2023

- Relazione tecnica e Manuale operativo per la gestione dell'impianto di betonaggio, Rev. 01 settembre 2023
- Scheda C emissioni in atmosfera

Documentazione acquisita al PG n. 184425 del 30.10.2023

- Documentazione previsionale di impatto acustico, datata 27 ottobre 2023, a firma dei tCA incaricati

Documentazione acquisita al PG n. 29160 del 14.02.2024

- Documentazione integrativa come da verbale della seduta di Conferenza dei servizi tenutasi in data 09/01/2024, rev. 01
- Dichiarazione comma 7-bis art 271

Documentazione acquisita al PG n. 44570 del 07.03.2024

- Tabella comparativa dei parametri caratteristici delle macchine TEM FTR 1500 MC e FRANZOI MAKO TRI1611
- Dichiarazione di conformità CE FRANZOI MAKO TRI1611
- Dichiarazione a firma del tecnico competente in acustica
- Manuale FRANZOI MAKO TRI1611

Documentazione acquisita al PG n. 101369 del 03.06.2024

- Manuale operativo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti - Rev. 7, maggio 2024;
- Elaborato grafico "Tavola 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo", Rev. 03 - Maggio 2024, in scala 1:500;
- Elaborato grafico "Tavola 3 - Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo", comprensiva dello schema fognario", Rev. 03 Maggio 2024, in scala 1:500;

Documentazione acquisita al PG n. 114573 del 21.06.2023

- relazione sintetica che descrive come l'impianto di betonaggio gestisce le quantità e il tracciamento dei componenti utilizzati per la produzione del calcestruzzo preconfezionato;
- report di produzione esemplificativo relativo al dosaggio ed erogazione di un calcestruzzo preconfezionato con classe di resistenza rck 35;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Acquisito al PG n. 122860 del 04.07.2024 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena effettuata in data 28.06.2024, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta all' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza di modifica sostanziale avanzata dalla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** modificando l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare**, per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i., alla ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di **Forlì, Via Palazzina n. 3**, come di seguito riportato:
 - attivazione dell'impianto di betonaggio presente nel sito dedicato alla produzione di calcestruzzo a freddo mediante l'utilizzo di materie prime ed End of Waste costituiti da inerti, cemento, acqua ed additivi;
 - sostituzione del trituratore mobile TEM FTR 1500 MC con il nuovo trituratore mobile Franzoi MAKO TRI1611 utilizzato nell'impianto di recupero rifiuti;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica dell'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A e A1);
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - modifica della planimetria dell'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento in corpo idrico superficiale (Allegato C1);
 - modifica del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato E).
- 3) **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i.:
 - l'Allegato **A "Gestione rifiuti"** e l'Allegato **A1**;
 - l'Allegato **B "Emissioni in atmosfera"**;
 - l'Allegato **C1 planimetria** relativa alla Autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in corpo idrico superficiale (aggiornata esclusivamente per la sostituzione del modello del vecchio trituratore con il nuovo modello);
 - l'Allegato **E "Nulla osta acustico"**.
- 4) **di dare atto** che l'**Allegato A, l'Allegato A1, l'Allegato B, l'Allegato C1 e l'Allegato E** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i.;
- 5) **di dare atto** che:
 - a. il nuovo trituratore Franzoi MAKO TRI1611 sostituisce il frantoio TEM FTR 1500 MC e che pertanto i riferimenti al frantoio TEM FTR 1500 MC nella prescrizione n. 5 dell'Allegato A e nell'allegato A1 della DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 sono modificati e sostituiti dal riferimento al nuovo trituratore Franzoi MAKO TRI1611;

- b. eventuali ulteriori riferimenti al frantoio TEM FTR 1500 MC contenuti nella restante documentazione elencata nella premessa della DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. devono intendersi riferiti al nuovo trituratore Franzoi MAKO TRI1611;
- c. i seguenti elaborati sostituiscono le precedenti revisioni elencate nella DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e che i riferimenti alle stesse devono intendersi alla revisione aggiornata di seguito riportata:
- Manuale operativo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti - Rev. 7, maggio 2024;
 - Elaborato grafico "Tavola 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo", Rev. 03 - Maggio 2024, in scala 1:500;
 - Elaborato grafico "Tavola 3 - Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo", comprensiva dello schema fognario", Rev. 03 Maggio 2024, in scala 1:500;
- 6) di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni contenute nel presente atto. L'atto integrativo dovrà essere presentato ad Arpae-SAC in originale oppure firmato digitalmente, allegando inoltre le seguenti dichiarazioni, in originale o firmate digitalmente:
- la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 7) di **precisare** che:
- a. nell'impianto di betonaggio non possono essere utilizzati materiali classificati come rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- b. la produzione di calcestruzzo e le modalità di gestione dell'impianto di betonaggio non sono oggetto della autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, se non per gli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue e acustica) che sono regolamentati dagli Allegati B, C ed E dell'autorizzazione stessa;
- c. per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 151/11 e s.m.i. e per le eventuali modifiche che si intendono apportare alle stesse, devono essere attivati gli opportuni procedimenti di cui agli artt. 3, ove previsto, e 4 dello stesso decreto. Per le eventuali attività soggette a specifiche norme di prevenzione incendi, anche se non ricomprese nell'allegato 1 al D.P.R. n. 151/11 e s.m.i., dovrà comunque essere osservato il rispetto dei relativi criteri e norme di prevenzione incendi;
- 8) di **precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. non

espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**

- 9) **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 11) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alla Delibera di G.R. n. 49 del 18.01.2010 (Screening);
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 13) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 14) **di dare atto** che:
- i) il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ii) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - iii) ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- 15) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3 è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero R13-R5 sono di seguito elencati:

Elenco Europeo dei Rifiuti (Codici EER)	
A	010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 010409 scarti di sabbia e argilla 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310* 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106* 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507* 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*
B	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

3. il quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **62.720 tonnellate**;
4. il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui alla tabella sopra riportata ammesso complessivamente in ingresso alle operazioni di recupero (R13-R5) è pari a **150.508 t/anno**;
5. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, ed eventuale lavaggio per l'ottenimento di

frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata attraverso diversi cicli produttivi. La composizione dell'impianto di lavorazione degli inerti è costituita da vari componenti, comprensivi di mulini, vagli, sfangatrici, sgocciolatori, idrociclone, addensatore, filtro pressa, elencati in dettaglio nel manuale operativo. La struttura dell'impianto è modulare, per cui le diverse componenti possono venire impiegate in cicli produttivi di diversa complessità in funzione del tipo di end of waste che si intende ottenere. I trattamenti possono essere a secco e/o ad umido. In particolare di seguito si riporta l'elenco dei macchinari impiegati per la frantumazione:

- frantoio a mascelle CR 110.90
- mulino a barre B 1612 SPC
- granulatore ad urto UT BS 150ft
- unità mobile Crusher Track CGS 11.7
- unità mobile ~~FTR 1500 MC~~ **Franzoi MAKO TRI1611**

Viene inoltre impiegata una pinza frantumatrice MCP800P-5 per la eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti prima dell'introduzione nel ciclo di recupero vero e proprio.

I medesimi macchinari possono essere impiegati per la lavorazione degli inerti vergini, eventualmente miscelati con materiali già classificati come end of waste.

6. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alla riga A della tabella sopra riportata cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono indicati al punto 28 sotto riportato, nonché nell'Allegato A1 al presente atto (Tabella 1), nel quale sono altresì descritti sinteticamente i diversi cicli di recupero individuati dall'azienda (Tabella 3);
7. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla **riga B** della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "granulato di conglomerato bituminoso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpa e Servizio Territoriale. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
8. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
9. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
10. qualora parte o la totalità di un lotto EoW venisse miscelato con materia prima vergine o con materiale proveniente da un altro lotto EoW, il nuovo prodotto ottenuto sarebbe sottoposto ad una tempistica di detenzione con scadenza coincidente con quella del lotto (utilizzato per la miscela) chiuso e certificato in data meno recente;
11. i cumuli di rifiuto in attesa di lavorazione presenti in area R5, eventualmente composti da diversi codici EER, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica riportante i relativi codici EER;
12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della scheda di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;

13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
14. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³ (circa 5.000 t);
15. per ogni lotto di EoW prodotto:
 - a. dovranno essere effettuate le verifiche relative all'ecocompatibilità (analisi sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto, test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05.02.98 e verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Componente Terrosa);
 - b. per tutti i lotti di EoW, eccezione fatta per quelli prodotti attraverso il ciclo G, risulterà necessaria la conformità ad almeno una delle seguenti tre norme UNI: UNI EN 13242:2008, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004; per i materiali non legati destinati alle opere civili delle infrastrutture, risulterà necessaria anche la conformità alla norma UNI 11531-1:2014 (prospetto 4a o 4b punto 4.2.2);
16. solo per i lotti di EoW prodotti attraverso il ciclo G, finalizzati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, sarà sufficiente la classificazione secondo il prospetto 1 punto 4.1 della norma UNI 11531-1:2014;
17. il prospetto 1 punto 4.1 della norma UNI 11531-1:2014 potrà essere applicato solo alle terre con le seguenti caratteristiche, che devono essere analizzate preliminarmente:
 - a. materiali bituminosi < 5% in massa
 - b. materiali galleggianti < 5 g/cm³
 - c. terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa;
18. l'utilizzo degli EoW eccedenti le "Concentrazioni limite uso in aree verdi residenziali" sarà limitato a siti ad uso commerciale e industriale, con vincolo di impiego da associare alla Dichiarazione di Conformità;
19. le concentrazioni limite relative al test di cessione sono quelle previste all'Allegato 3 del DM 05.02.98;
20. potranno essere accettati in impianto rifiuti con codici EER 170904 solo se costituiti da una Prevalente Composizione in volume di inerti/terra provenienti da attività di costruzione e demolizione, rispetto ai rimanenti elementi estranei quali plastica, ferro, vetro, cartone, ecc. Tale composizione dovrà essere annotata tra le "caratteristiche del rifiuto" sui relativi FIR provenienti dai produttori del rifiuto per poter essere accettati presso l'impianto;
21. ai fini della produzione di EoW terrosi potranno essere utilizzati rifiuti con codice EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT) in volume. Tale composizione dovrà essere annotata tra le "caratteristiche del rifiuto" sui relativi FIR provenienti dai produttori del rifiuto per poter essere accettati presso l'impianto;
22. i rifiuti in ingresso con codice EER 170504 ed EER 170904 a Prevalente composizione Terrosa (PCT) potranno essere accettati in impianto solo previa caratterizzazione da parte del produttore secondo le verifiche analitiche previste dalla Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs 152/06;
23. non potranno essere accettati in impianto rifiuti con codice EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT) che presentino parametri superiori ai limiti di Tabella 1 Colonna B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs 152/06;
24. l'utilizzo degli EoW prodotti da rifiuti con codice EER 170504 e EER 170904 a Prevalente Composizione Terrosa (PCT), i quali in ingresso all'impianto presentino parametri superiori

ai limiti di Tabella 1 Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, sarà limitato a siti ad uso commerciale e industriale, con vincolo di impiego che dovrà risultare dalla Dichiarazione di Conformità;

25. qualora parte o la totalità di un lotto EoW con limite di utilizzo in siti ad uso commerciale e industriale venga miscelato con materia prima vergine o con materiale proveniente da un altro lotto EoW, il nuovo prodotto dovrà essere sottoposto alle medesime limitazioni d'uso;
26. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità, secondo il modello di cui all'allegato n. 2 del D.M. 69/18 per ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso, oppure a quelle indicate nella Tabella 1 dell'Allegato A1 al presente atto per ciascun lotto di altro End of Waste, e all'emissione della relativa Dichiarazione di Conformità;
27. nel caso di accertata non conformità si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità al test di cessione)
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
28. le specifiche tecniche e ambientali che devono essere rispettate per la cessazione della qualifica di rifiuto di ogni EoW sono rispettivamente:

00) EoW granulato di conglomerato bituminoso (pietrisco 0/32)

Specifiche ambientali (D.M. 69/18)

- Test di cessione
- Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06)

Specifiche tecniche:

- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008

01) EoW pietrisco 4/8, 6/14, 11/22

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- UNI EN 12620:2008
- UNI EN 13043:2004
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

02) EoW pietrisco 22/63, 40/63

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2
- Test di cessione

- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

03) EoW aggregato in frazione unica 0/40

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per "EoW" da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

04) EoW sabbia 0/4, 0/2

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- UNI EN 12620:2008
- UNI EN 13043:2004
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

05) EoW silt-argille 0/0.074

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)
- prospetto 1 punto 4.1 UNI 11531-1:2014

06) EoW aggregato in frazione unica 0/63

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

07) EoW aggregato in frazione unica 0/120

Specifiche ambientali

- verifiche analitiche sul tal quale di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A1 al presente atto
- Test di cessione
- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (solo per EoW da EER 170504 e EER 170904 PCT)

Specifiche tecniche su richiesta del committente (Circolare Min. 5205/05):

- All. C1 corpo dei rilevati
- All. C2 Sottofondi stradali
- All. C4 Recupero ambientali, riempimenti, colmate

Norme tecniche di prodotto:

- UNI EN 13242:2008
- prospetto 4a o 4b punto 4.2.2 UNI 11531-1:2014 (solo per EoW finalizzati agli utilizzi specifici richiamati nei rispettivi prospetti)

08) EoW Terre

Specifiche ambientali

- Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06
- Test di cessione

Norme tecniche di prodotto:

- prospetto 1 punto 4.1 UNI 11531-1:2014

29. L'impianto deve dotarsi di un Manuale di gestione aggiornato sulla base delle indicazioni delle Linee Guida SNPA e delle presenti prescrizioni. Nel Manuale dovranno essere indicate le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, procedura di tracciabilità end of waste e procedura di non conformità.

30. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.

Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento a:

- a. Norma UNI 10802:2013.
- b. Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682 per i rifiuti in

ingresso e gli EoW prodotti.

31. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.
32. La dichiarazione di conformità per gli End of Waste **diversi** dal "Granulato di conglomerato bituminoso" (per la quale si fa riferimento al modello previsto dal D.M. 69/18) deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati:
 - a. ragione sociale del produttore
 - b. caratteristiche dell'EoW
 - c. identificazione del lotto con la specifica del prodotto ottenuto (EoW da 01 a 08) ed il relativo numero di produzione
 - d. quantificazione del lotto di riferimento (in volume e in peso)
 - e. tipologia dei cicli di lavorazione e, per ognuno di essi, relativi quantitativi e codici EER con cui è stato costituito il lotto
 - f. conformità alle norme UNI e alla circolare Ministero Ambiente n. 5205/2005
 - g. destinazione d'uso (verde residenziale o commerciale/industriale) sulla base della caratterizzazione del rifiuto in ingresso e dei risultati delle analisi sul tal quale di Tabella 2 dell'Allegato al presente documento.
33. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati:
 - a. impegno/accordo alla vendita con lo specifico utilizzatore;
 - b. i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
 - i. analisi chimiche sul rifiuto tal quale (eventuali)
 - ii. analisi chimiche sull'EoW tal quale (eventuali)
 - iii. test di cessione
 - iv. verifiche previste dalle norme UNI pertinenti
 - v. verifiche previste dalla Circ. Ministero Ambiente n. 5205/2005 (eventuali)
 - c. l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW suddivisi per ciclo di lavorazione.
34. Il produttore conserva per **almeno 5 anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW.
35. Il produttore conserva **per cinque anni** un campione di EoW, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la sede legale.
36. Il produttore è tenuto, **prima dell'inizio della produzione degli EoW**, a comunicare ad Arpae il luogo di conservazione dei campioni di EoW.
37. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi;
38. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, elenco dei FIR) prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
39. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.

40. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo ~~(che dovrà essere ripresentato aggiornato secondo le prescrizioni del presente atto)~~ per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto. *Del Manuale farà parte integrante il documento "Relazione tecnica e Manuale operativo per la gestione dell'impianto di betonaggio".*
41. sulla planimetria relativa alla gestione rifiuti dovrà essere individuata una specifica area in cui verranno stoccati i materiali inerti vergini dopo la lavorazione;
42. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori di cui alla planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto", ~~che dovrà essere aggiornata secondo le prescrizioni del presente atto;~~
43. la planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto" relativa all'organizzazione dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
44. i depositi di materiali inerti vergini, sia prima che dopo la lavorazione, devono essere mantenuti separati dai rifiuti o dagli end of waste ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
45. deve essere garantita una idonea viabilità all'interno del sito;
46. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
47. la schermatura vegetale e la recinzione indicate in planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo" dovranno essere mantenute nel tempo;
48. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.
49. *dovrà essere garantita la tracciabilità degli End of Waste utilizzati per la produzione interna del calcestruzzo e del misto cementato, attraverso la tenuta di un apposito registro su cui dovrà essere effettuato un resoconto giornaliero con l'annotazione, entro dieci giorni lavorativi dall'utilizzo, dei seguenti dati:*
- *numero univoco della dichiarazione di conformità relativo al lotto di End of Waste utilizzato;*
 - *data utilizzo;*

- quantitativo utilizzato (in peso).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

PREMESSE

Lo stabilimento è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022, per l'impianto sito in Comune di Forlì (FC), via Palazzina n. 3.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022, intendendo riavviare l'attività produttiva dell'impianto di betonaggio presente nel sito, nel quale verranno utilizzate materie prime ed End of Waste prodotti nell'adiacente impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto della connessione funzionale fra i due impianti.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si delinea il seguente quadro:

- le emissioni convogliate e diffuse prodotte dall'impianto di betonaggio di cui trattasi sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 239 del 01/07/2013 prot. n. 101365/13, intestata ad altra azienda;
- nell'atto n. 239 del 01/07/2013 si precisa che la validità dell'autorizzazione è fissata al 10/01/2026;
- l'impianto di betonaggio è attualmente inattivo, a seguito di comunicazione della ditta intestataria dell'autorizzazione n. 239 del 01/07/2013 di cessazione dell'attività a far data dal 01/05/2015;
- RPM RECUPERI srl chiede la riattivazione di tale impianto, dichiarando che lo stesso e relative emissioni non hanno subito alcun tipo di modifica rispetto alla citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546

e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di betonaggio che verrà riattivato erano già state autorizzate con atto n. 239 del 01/07/2013 prot. n. 101365/13 e non si è ravvisata pertanto la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 15/04/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le valutazioni istruttorie di seguito riportate:

- *“come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza in esame, l'impianto di betonaggio è il medesimo precedentemente autorizzato alla ditta ACR srl con atto n. 239 del 01/07/2013 prot. n. 101365/13, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avente validità fino al 10/01/2026;*
- *rispetto a quanto prescritto nel citato atto n. 239 del 01/07/2013, la normativa regionale vigente prevede un valore limite per le polveri inferiore a quello precedentemente autorizzato;*
- *trattandosi di un impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera, tenuto conto altresì che l'impianto è inattivo da alcuni anni, la ditta dovrà comunicarne preventivamente la riattivazione e quindi effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3 e E4, al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo;*
- *per quanto riguarda le emissioni diffuse, si ritengono adeguate le prescrizioni già contenute nella autorizzazione n. DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;*

illustra l'istruttoria favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

1. *emissioni convogliate:*

- *emissioni E1, E2, E3 e E4 “silos stoccaggio cemento” - l'attività è compresa al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione frantumazione e conservazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prescrive un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, e al punto 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc;*
- *visto che l'attività di betonaggio è stata sospesa dal gestore precedente, la Ditta dovrà comunicare preventivamente la data di riattivazione degli impianti di cui alle emissioni convogliate E1, E2, E3 e E4 e entro 60 gg da tale data la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio per tali emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo limite di emissione più restrittivo; i successivi monitoraggi periodici annuali, tenuto conto che sulle emissioni sono installati degli idonei impianti di abbattimento (filtri a maniche) conformi a quanto prescritto alla lettera a) del citato punto 4.8.1., dotati di pressostato differenziale, sono sostituiti, ai sensi di quanto stabilito al punto 8.1 della DGR 960/99, dalla registrazione, su registro vidimato, delle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa;*

2. *emissioni diffuse:*

- le emissioni derivano dalla movimentazione degli inerti/end of waste e dal passaggio dei mezzi;
- tenuto conto che, come da planimetria dello stabilimento, il sistema di bagnatura ad acqua nebulizzata copre sia le aree di lavorazione attualmente autorizzate con atto n. DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022, sia l'area in cui si trova l'impianto di betonaggio, si ritengono adeguate le prescrizioni contenute nell'Allegato B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" alla citata DET-AMB-2022-4988, qui di seguito ribadite:
 - a. dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine, è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
 - b. dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri;
 - c. i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione;
 - d. dovranno essere bagnati i piazzali presenti;
 - e. dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere;
 - f. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
- si prende inoltre atto che il trituratore TEM FTR 1500 MC, utilizzato per la lavorazione a secco per il recupero dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione, sarà sostituito, causa obsolescenza, con un nuovo macchinario trituratore di analoghe caratteristiche tecniche, denominato Franzoi "MAKO" TRI1611".

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 06/06/2024 la rappresentante del Comune di Forlì ha dato lettura del parere di competenza in merito alla conformità urbanistica e del nulla osta acustico, trasmessi con nota acquisita al PG n. 104146 del 06.06.2024, favorevoli nel rispetto di specifiche prescrizioni.

In merito al parere di conformità urbanistico-edilizia si riporta il seguente stralcio:

"... Dato atto che i commi 3 et 4 del richiamato art. 65 contengono limiti e prescrizioni per l'utilizzo della stessa area, che devono essere rispettati nell'esercizio dell'attività e che si riportano di seguito testualmente, anche ai fini di una puntuale verifica sotto il profilo ambientale in seno alla Conferenza di servizi appositamente indetta:

3. L'area individuata con apposita simbologia 1 nella tavola P27 è subordinata alle prescrizioni di cui al Delibera C.C. n. 122 del 16/05/2013: in particolare qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell'analisi di rischio valutata nella procedura di bonifica conclusasi con la richiamata delibera, sono subordinate a nuova analisi di rischio ed a relativa verifica di accettabilità del rischio da parte degli Enti preposti.

4. Per l'area D6 individuata nella P27 con apposita simbologia (27) è ammessa l'attività di betonaggio così come risultante dallo stato di fatto autorizzato dall'Amministrazione provinciale nell'ambito del regime dei rifiuti, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità e operatività dell'impianto ivi definite, in particolare con riferimento a:

- potenzialità massima dell'impianto di betonaggio pari a 31.500 mc/anno;
- connessione funzionale nei termini delle autorizzazioni già rilasciate;

- rispetto delle condizioni di temporaneità e di dismissione dell'impianto di betonaggio, nonché di ripristino del sito, in forza della natura autorizzatoria dei due regimi settoriali di provenienza ed appartenenza;
- valgono inoltre le prescrizioni riportate nel documento di Valsat (ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e nello studio di incidenza ambientale (DPR 357/97) allegati alla Delibera C.C. n. 1 del 19/1/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

SI ATTESTA

la compatibilità urbanistica, alla data odierna, delle attività indicate nell'istanza in oggetto sull'area D6 di RUE, fermo restando il rispetto del citato art. 65 del RUE, ed in particolare dei commi 3 et 4 sopra riportati.

Inteso che:

a) per potenzialità massima dell'impianto si intende la quantità massima di CLS/misto cementato in uscita pari a 31.500 mc/anno, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito, nel rispetto della tabella allegata sotto la lettera A alla determinazione Arpae di autorizzazione n. 782 del 17/12/2007;

b) per connessione funzionale si intende l'asservimento dell'impianto di betonaggio all'impianto di recupero rifiuti presente nel medesimo sito, e pertanto l'impianto di betonaggio potrà lavorare esclusivamente materie prime provenienti dalla lavorazione dell'impianto rifiuti (end of waste o inerti). ...”

Visto che per il rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di aggiornamenti della stessa è prevista, ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'espressione del parere di conformità urbanistico-edilizia da parte del Comune, tenuto conto del sopra riportato parere del Comune di Forlì, nella medesima seduta conclusiva della Conferenza di Servizi è stato deciso che le prescrizioni in esso contenute e di seguito riportate, debbano essere ricomprese nell'aggiornamento dell'Allegato B “Emissioni in atmosfera” dell'autorizzazione unica ai rifiuti:

“L'impianto di betonaggio deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del RUE del Comune di Forlì, con particolare riferimento a:

1. *potenzialità massima dell'impianto, intesa come quantità massima di CLS/misto cementato in uscita pari a 31.500 mc/anno, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito;*
2. *mantenimento della connessione funzionale dell'impianto di betonaggio intesa come asservimento dell'impianto di betonaggio all'impianto di recupero rifiuti presente nel medesimo sito. L'impianto di betonaggio pertanto potrà lavorare esclusivamente materie prime provenienti dalla lavorazione dell'impianto rifiuti (end of waste o inerti).”;*

Sempre nella seduta conclusiva il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera:

- ha richiesto alla ditta di sostituire le tabelle 2 e 3 (relative alla sintesi e dettaglio delle materie prime) della Scheda C delle emissioni in atmosfera modificandole in conformità alle disposizioni dell'art. 65 del RUE (quantità massima di CLS/misto cementato in uscita pari a 31.500 mc/anno, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito);

- ha comunicato che, fatto salvo il ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, vi erano le condizioni per procedere con l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già anticipate nella precedente seduta della Conferenza di servizi del 15/04/2024, integrate con le condizioni che derivano dal parere di conformità urbanistico-edilizia espresso dal Comune di Forlì.

Successivamente il richiedente ha inviato la documentazione, assunta al PG/2024/114573 del 21/06/2024, richiesta dalla Conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 06/06/2024. Tale documentazione, pur non ricomprendendo esplicitamente le tabelle 2 e 3 della Scheda aggiornate, riporta i quantitativi di materie prime e additivi necessari a produrre 1 mc di CLS/misto cementato e le modalità di registrazione dei quantitativi prodotti e pertanto è stata valutata comunque rispondente a quanto richiesto, visto che viene stabilita la prescrizione della quantità massima di prodotto in uscita.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 09/01/2024, 15/05/2024 e 06/06/2024, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

A. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. DET-AMB-2022-4988 del 30/09/2022 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione n. 239 del 01/07/2013 prot. n. 101365/13 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 05/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/168489 e 168611 del 05/10/2023, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di betonaggio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1, E2, E3 ed E4 – N. 4 SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di frantumazione ghiaia in natura e recupero terre, dall'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (tramite macinazione e frantumazione, conferimento inerti da costruzione) e dall'attività di

betonaggio (movimentazione degli inerti/end of waste, passaggio dei mezzi) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a. dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine, è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
 - b. dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli di rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri;
 - c. i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione;
 - d. dovranno essere bagnati i piazzali presenti;
 - e. dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere;
 - f. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
3. **La quantità massima di CLS/misto cementato** prodotta dall'impianto di betonaggio è **pari a 31.500 mc/anno**, complessiva di inerte, additivi, liquido e quant'altro necessario per il prodotto finito. A tal fine il Gestore dovrà provvedere a riportare almeno mensilmente i quantitativi (in mc) di CLS/misto cementato prodotti sul registro di cui al successivo punto 8., ricavandoli dai Report di produzione del sistema di gestione della produzione certificato.
4. Deve essere mantenuta la **connessione funzionale dell'impianto di betonaggio** intesa come asservimento dell'impianto di betonaggio **all'impianto di recupero rifiuti** presente nel medesimo sito. L'impianto di betonaggio pertanto potrà lavorare esclusivamente materie prime provenienti dalla lavorazione dell'impianto rifiuti (end of waste o inerti).
5. Il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la data di riattivazione dell'impianto di betonaggio di cui alle **emissioni E1, E2, E3 e E4** e la data di attivazione del nuovo trituratore Franzoi "MAKO" TRI1611" in sostituzione del precedente, con un anticipo di almeno 3 giorni.
6. **Entro 60 giorni** dalla data di riattivazione dell'impianto di betonaggio comunicata come richiesto al precedente punto 5., la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3 e E4, al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo prescritto. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E1, E2, E3 e E4** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che

dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere annotati almeno mensilmente i quantitativi (in mc) di CLS/misto cementato prodotti, come richiesto al precedente punto 3;
- dovranno essere annotate le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore, ai sensi del precedente punto 6, sulle emissioni **emissioni E1, E2, E3 e E4** (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi), unitamente a copia dei certificati analitici;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E1, E2, E3 e E4**, come richiesto al precedente punto 7;

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità

Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3 e E4** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità

Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

14. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesso che:

- la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Forlì, Via Palazzina n. 3**, comprensiva del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato E)
- con documentazione acquisita ai PG n. 168489-168611 del 05.10.2023 e successive e integrazioni, la ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - riavvio dell'attività produttiva dell'impianto di betonaggio presente nel sito, nel quale verranno utilizzate esclusivamente materie prime ed End of Waste prodotti nell'adiacente impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto della connessione funzionale fra i due impianti.
 - sostituzione del trituratore TEM modello FTR 1500 MC (utilizzato nel ciclo produttivo M2 e nel sottociclo D2) con un trituratore FRANZOI modello CE MAKO TRI1611 per motivi di obsolescenza;
- la suddetta documentazione è comprensiva della Documentazione previsionale di impatto acustico, datata 27 ottobre 2023, a firma dei TCA incaricati (PG n. 184425 del 30.10.2023) e della dichiarazione a firma di TCA datata 05.03.2024 relativa alla sostituzione del trituratore (PG n. 44570 del 07.03.2024);

Visto il parere in merito all'impatto acustico favorevole con prescrizioni espresso da Arpaè-Distretto Territoriale nella seduta della Conferenza del 06.06.2024 e successivamente formalizzato con nota acquisita al PG n. 107331 dell'11.06.2024;

Richiamata la nota acquisita al PG n. 104146 del 06.06.2024, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il nulla osta acustico reso per la seduta della Conferenza del 06.06.2024, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel suddetto parere di Arpaè-Distretto Territoriale, di cui si riportano le premesse:

“Vista la domanda in oggetto contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnici competenti in acustica, datata 27/10/2023 e assunta con pg.41184/23 che analizza l'impatto acustico generato dal progetto di attivazione dell'impianto di betonaggio presente presso l'impianto della società RMP Recupero Srl, ubicato in via Palazzina n.3 a Forlì (FC) e rilevato che dalla DOIMA sopracitata risulta che:

“- dal punto di vista acustico, il progetto prevede l'aggiunta delle seguenti sorgenti sonore (in aggiunta a quelle già attualmente presenti):

- S12 “Nastro impianto betonaggio”;
- S13 “Mixer impianto betonaggio”;
- S10 “Pala”;
- S11 “Transito mezzo pesante”.

- tutte le sorgenti sopra elencate potranno funzionare esclusivamente in periodo diurno;

- al fine di eseguire una corretta caratterizzazione acustica, in data 25 ottobre 2023, tali

sorgenti sono state accese per pochi minuti, senza eseguire alcun tipo di produzione. Contestualmente ai rilievi fonometrici eseguiti per la caratterizzazione delle sorgenti sonore sono stati eseguiti alcuni rilievi fonometrici ai confini di proprietà.

- si è verificato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno ai ricettori sensibili, sia allo stato attuale che di progetto.

Dato atto che con pg 30479/24 è stata comunicata la sostituzione di una delle sorgenti sonore attualmente presenti in stabilimento e in particolare la sostituzione di uno dei n.3 frantoi (sorgente S5) installati e vista la dichiarazione del TCA Stefania Ciani del 05 marzo 2024 e relativi allegati, tra cui le considerazioni sull'impatto acustico relative alla modifica dell'impianto di triturazione e relativa scheda tecnica, da cui emerge il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziale nel TR diurno;

Rilevato, dalla scheda tecnica del nuovo frantoio, che l'impatto acustico prodotto, in determinate posizioni, può risultare sensibilmente superiore a quello valutato nella prima stesura del documento di impatto acustico, e che i valori acustici forniti fanno riferimento alla "condizione di funzionamento a vuoto";

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in data 06.06.2024, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, comprensiva del nulla-osta acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni di seguito riportate;

NULLA-OSTA

subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dai tecnici competenti in acustica nella relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;
3. l'attività dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno;
4. i n.2 impianti di cernita (denominati "1° cernita" e "impianto cernita ghiaia") non dovranno essere attivati contemporaneamente;
5. la Ditta dovrà comunicare la data di attivazione dei due nuovi impianti (tritratore Franzoi "MAKO" TRI1611 e impianto di betonaggio). Entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'ultimo impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi corrispondenza del recettore R1 (in corrispondenza della facciata sud, più esposta dell'abitazione), al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, con attività a pieno regime, nella condizione acusticamente più rilevante;
6. qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 5) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

AVVERTE

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.